



Alimentaristi - PMI

DISCLAIMER:

Il presente documento è soggetto a copyright e tutti i relativi diritti sono riservati.

È vietato l'utilizzo di tale documento sotto qualsiasi forma a scopi pubblici o commerciali.

In particolare non è consentita la riproduzione, la divulgazione, la trasmissione o pubblicazione dello stesso in qualsiasi formato, senza la preventiva autorizzazione scritta.

Si declina, inoltre, ogni responsabilità diretta ed indiretta nei confronti degli utenti per eventuali imprecisioni, errori, omissioni, danni (diretti, indiretti, conseguenti, punibili e sanzionabili).

Non è fornita alcuna garanzia, espressa o implicita, in merito all'accuratezza, alla completezza ed all'attualità delle informazioni contenute nel presente documento.

Pensplan Centrum S.p.A. si riserva il diritto di modificare, aggiornare o cancellare in qualsiasi momento ogni tipo di informazione contenuta nella presente documentazione senza preavviso o spiegazioni all'utente.

NOTE INFORMATIVE E STORICO CONTRIBUTIVO

Percentuali di contribuzione

116 - FONDO NAZIONALE PENSIONE COMPLEMENTARE PER I LAVORATORI DELLE PICCOLE E MEDIE IMPRESE - FONDAPI

dal	al	quota datore di lavoro	calcolata su	quota lavoratore	calcolata su	quota TFR	calcolata su
16/05/2001 ¹	ad oggi	1%	retribuzione utile al calcolo del TFR	1%	retribuzione utile al calcolo del TFR	2%	retribuzione utile al calcolo del TFR
Impegno operativo previa modifica della fonte istitutiva e dello Statuto		1,1%	retribuzione utile al calcolo del TFR	1%	retribuzione utile al calcolo del TFR	2%	retribuzione utile al calcolo del TFR
01/01/2007	31/12/2008	1,1%	retribuzione utile al calcolo del TFR	1%	retribuzione utile al calcolo del TFR	2%; 6,91%*	retribuzione utile al calcolo del TFR
01/01/2009	ad oggi	1,2%	retribuzione utile al calcolo del TFR	1%	retribuzione utile al calcolo del TFR	2%; 6,91%*	retribuzione utile al calcolo del TFR

Per i lavoratori di prima occupazione successiva al 28/04/1993 è prevista l' integrale destinazione del TFR maturando.

* Dal 1° gennaio 2007, a seguito della riforma della previdenza complementare e del TFR, il finanziamento del Fondo può essere attuato mediante il versamento di contributi a carico del lavoratore, del datore di lavoro e attraverso il conferimento del TFR maturando ovvero mediante il solo conferimento del TFR maturando, eventualmente anche con modalità tacita. Per i dettagli in merito al conferimento esplicito o tacito del TFR si rimanda alla successiva sezione "vicende contributive".

93 - FONDO PENSIONE COMPLEMENTARE PER I LAVORATORI DIPENDENTI DAI DATORI DI LAVORO OPERANTI NEL TERRITORIO DEL TRENTO ALTO ADIGE in forma abbreviata LABORFONDS

dal	al	quota datore di lavoro	calcolata su	quota lavoratore	calcolata su	quota TFR	calcolata su
01/01/2007	31/12/2008	1,1%	retribuzione utile al calcolo del TFR	1%	retribuzione utile al calcolo del TFR	2%; 6,91%*	retribuzione utile al calcolo del TFR
01/01/2009	ad oggi	1,2%	retribuzione utile al calcolo del TFR	1%	retribuzione utile al calcolo del TFR	2%; 6,91%*	retribuzione utile al calcolo del TFR

Per i lavoratori di prima occupazione successiva al 28/04/1993 è prevista l' integrale destinazione del TFR maturando.

* Dal 1° gennaio 2007, a seguito della riforma della previdenza complementare e del TFR, il finanziamento del Fondo può essere attuato mediante il versamento di contributi a carico del lavoratore, del datore di lavoro e attraverso il conferimento del TFR maturando ovvero mediante il solo conferimento del TFR maturando, eventualmente anche con modalità tacita. Per i dettagli in merito al conferimento esplicito o tacito del TFR si rimanda alla successiva sezione "vicende contributive".

Opzioni quota lavoratore

FONDAPI

Gli associati possono contribuire volontariamente secondo le modalità operative definite dal Consiglio di Amministrazione.

LABORFONDS

dal	al	quota lavoratore	calcola su	fonte
01/01/2007	ad oggi	*	base imponibile prevista dalle fonti istitutive	D.Lgs. 5 dicembre 2005, n. 252

* Dal 1° gennaio 2007 gli aderenti possono versare al Fondo, ai sensi del comma 2, art. 8 del D.Lgs. 5 dicembre 2005, n. 252 una contribuzione più elevata rispetto al livello minimo previsto dalla fonte istitutiva. L'incremento della contribuzione a LABORFONDS può essere effettuato a scaglioni di un punto percentuale, riferendosi alla base di calcolo prevista dalla fonti istitutive, comunicando al datore di lavoro la propria scelta entro il 30 novembre di ogni anno, con decorrenza dal 1° gennaio dell'anno successivo.

Destinatari

FONDAPI

Dal 16/05/2001¹ possono aderire al Fondo i lavoratori che abbiano superato il periodo di prova in una delle seguenti tipologie di contratto individuale:

- contratto a tempo indeterminato;
- contratto part-time a tempo indeterminato;
- contratto di formazione e lavoro;
- contratto di apprendistato;

- contratto a tempo determinato pari o superiore ai 6 mesi presso la stessa azienda nell'arco dell'anno solare (1° gennaio-31 dicembre).

Il CCNL 06/05/2004 prevede che, previa modifica statutaria, possano aderire al Fondo anche i lavoratori con contratto a termine di durata predeterminata non inferiore ai 4 mesi.

LABORFONDS

Dal 01/01/2007 possono aderire al Fondo i lavoratori che abbiano superato il periodo di prova in una delle seguenti tipologie di contratto individuale:

- contratto a tempo indeterminato;
- contratto part-time a tempo indeterminato;
- contratto di formazione e lavoro;
- contratto di apprendistato;
- contratto a tempo determinato pari o superiore ai 6 mesi presso la stessa azienda nell'arco dell'anno solare (1° gennaio-31 dicembre).

Il CCNL 06/05/2004 prevede che, previa modifica statutaria, possano aderire al Fondo anche i lavoratori con contratto a termine di durata predeterminata non inferiore ai 4 mesi.

Altre informazioni

SPIEGAZIONE BASE IMPONIBILE

CCNL 14/03/2000

Gli istituti da prendere a base per la determinazione del TFR sono i seguenti:

- minimo tabellare;
- aumenti periodici d'anzianità;
- superminimi e aumenti di merito (*);
- contingenza di cui alla legge n. 297/82;
- salario aziendale;
- indennità turno (*);
- indennità di maneggio denaro (*);
- provvigioni, incentivi, interessenze (*);
- 13a e 14a mensilità;
- E.r.s. (per viaggiatori e piazzisti);
- diarie (per viaggiatori e piazzisti) per la parte eccedente le somme esenti da imposta o per i maggiori importi di esenzione definiti per legge.

(*) Purché corrisposti in modo continuativo e non occasionale.

VICENDE CONTRIBUTIVE

- Dal 1° gennaio 2007, ai sensi dell'art. 8, c. 7 del D.Lgs. 5 dicembre 2005, n.252, il conferimento del TFR maturando alle forme pensionistiche complementari comporta l'adesione alle forme stesse e avviene secondo modalità esplicitate (entro 6 mesi dalla data di prima assunzione il lavoratore può conferire l'intero importo del TFR maturando ad una forma di previdenza complementare dallo stesso prescelta) o tacite (nel caso in cui il lavoratore non esprima alcuna volontà nei 6 mesi successivi alla prima assunzione).

I lavoratori di prima occupazione successiva al 28/04/1993 non iscritti ad una forma pensionistica complementare possono conferire l'intero flusso di TFR maturando; tale scelta non è revocabile ed il versamento del TFR al Fondo non può essere sospeso.

I lavoratori di prima occupazione antecedente al 28/04/1993:

- non iscritti ad una forma pensionistica complementare possono scegliere di destinare ad una forma da loro prescelta una quota di TFR pari a quanto previsto dalle fonti istitutive o, in alternativa, l'intero flusso di TFR maturando. Tale scelta non è revocabile e il versamento del TFR al Fondo non può essere sospeso;
- già iscritti ad una forma pensionistica complementare possono scegliere di destinare ad una forma da loro prescelta una quota di TFR superiore a quanto previsto dalle fonti istitutive, pari all'intero flusso di TFR maturando. Tale scelta non è revocabile e il versamento del TFR al Fondo non può essere sospeso.

Dal 1° gennaio 2007 qualora il conferimento del TFR avvenga con modalità tacite (ovvero nel caso in cui il lavoratore entro 6 mesi dalla data di prima assunzione non esprima alcuna volontà in merito alla destinazione del TFR maturando) il datore di lavoro trasferisce il TFR maturando:

- alla forma pensionistica collettiva prevista dagli accordi o contratti collettivi, anche territoriali, salvo sia intervenuto un diverso accordo aziendale che preveda la destinazione del TFR ad una forma collettiva;
 - in caso di presenza di più forme pensionistiche di cui al precedente punto il TFR maturando è trasferito, salvo diverso accordo aziendale, a quella alla quale abbia aderito il maggior numero di lavoratori dell'azienda;
 - qualora non siano applicabili le disposizioni di cui ai precedenti punti il datore di lavoro trasferisce il TFR maturando alla forma pensionistica istituita presso l'INPS (FONDINPS).
- Lo statuto di FONDAPI prevede che in caso di sospensioni del rapporto di lavoro per qualsiasi causa la contribuzione a carico dell'impresa e del lavoratore è commisurata al trattamento retributivo spettante al lavoratore durante la sospensione.

¹ Data di autorizzazione all'esercizio dell'attività del Fondo.

CONTRATTO COLLETTIVO NAZIONALE DI LAVORO PER I LAVORATORI DELLA PICCOLA E MEDIA INDUSTRIA ALIMENTARE

Indice:

16/09/2010 CCNL Accordo di rinnovo

17/04/2008 CCNL Accordo di rinnovo

06/05/2004 CCNL Accordo di rinnovo

14/03/2000 CCNL Testo definitivo

08/01/1998 CCNL Accordo economico 2° biennio

09/02/1996 CCNL Testo definitivo

16/09/2010

Verbale di stipula e decorrenza contrattuale

Il giorno 16/9/2010, tra l'UNIONALIMENTARI - Unione Nazionale della Piccola e Media Industria Alimentare, assistita dalla CONFAPI - Confederazione Italiana della Piccola e Media Industria, e la FAI-CISL, la FLAI-CGIL, la UILA-UIL, si è stipulato il presente Contratto Collettivo Nazionale di Lavoro per il rinnovo delle parti normative ed economiche del CCNL 17/4/2008 per le aziende ed i dipendenti della piccola e media industria alimentare.

Il presente CCNL decorre dall'1/5/2010 e sarà valido, sia per la materia economica che per la materia normativa, fino al 30/4/2013.

Art. 60 Previdenza complementare

Le parti, condividendo l'importanza che assume l'istituzione di forme di previdenza integrativa a capitalizzazione e nell'intento di conciliare le attese di tutela previdenziale dei lavoratori con l'esigenza delle imprese di contenere i costi previdenziali entro limiti compatibili, hanno attivato un sistema di previdenza complementare volontario con la costituzione di FONDAPI, il Fondo Pensione Nazionale Complementare capitalizzazione.

Le parti, per quanto concerne la disciplina normativa del Fondo, fanno espresso rinvio alle Fonti istitutive dello stesso riportate in calce al presente CCNL e consultabili sul sito www.fondapi.it.

Le parti concordano di portare la contribuzione a carico dell'azienda dall'1,10% all'1,20%, da commisurare alla retribuzione assunta a base per la determinazione del T.F.R. con decorrenza dall'1/1/2009.

17/04/2008

Art. 60 Previdenza complementare

Le parti, condividendo l'importanza che assume l'istituzione di forme di previdenza integrativa a capitalizzazione e nell'intento di conciliare le attese di tutela previdenziale dei lavoratori con l'esigenza delle imprese di contenere i costi previdenziali entro limiti compatibili, hanno attivato un sistema di previdenza complementare volontario con la costituzione di FONDAPI, il Fondo Pensione Nazionale Complementare a capitalizzazione.

Le parti, per quanto concerne la disciplina normativa del Fondo, fanno espresso rinvio alle Fonti istitutive dello stesso, di cui all'allegato al presente CCNL.

Le parti concordano di portare la contribuzione a carico dell'azienda dall'1,10% all'1,20%, da commisurare alla retribuzione assunta a base per la determinazione del T.F.R. con decorrenza dall'1/1/2009.

Togliere la "Dichiarazione comune"

06/05/2004

ART. 56 – PREVIDENZA COMPLEMENTARE

Le parti, condividendo l'importanza che assume l'istituzione di forme di previdenza integrativa a capitalizzazione e nell'intento di conciliare le attese di tutela previdenziale dei lavoratori con l'esigenza delle imprese di contenere i costi previdenziali entro limiti compatibili, hanno attivato un sistema di previdenza complementare volontario con la costituzione di FONDAPI, il Fondo Pensione Nazionale Complementare a capitalizzazione.

Le parti, per quanto concerne la disciplina normativa del Fondo, fanno espresso rinvio alle Fonti istitutive dello stesso, di cui all'allegato al presente CCNL.

Dichiarazione comune

Le Parti verificheranno con FONDAPI la possibilità di apportare modifiche allo Statuto, tali da consentire:

1. l'adesione ad FONDAPI ai lavoratori con contratto a termine con durata predeterminata di almeno 4 mesi;
2. la richiesta di anticipazione del T.F.R. sulla propria posizione contributiva anche per le spese da sostenere:
 - durante i periodi di fruizione dei congedi parentali e per la formazione di cui alla Legge n. 53/2000;
 - nel caso di patologie di particolare gravità, di cui alla terza nota a verbale dell'art. 33 del presente CCNL.

Previa modifica della fonte istitutiva e dello statuto di FONDAPI, le parti concordano di portare la contribuzione a carico dell'azienda dall'1,00% all'1,10%, da commisurare alla retribuzione assunta a base per la determinazione del T.F.R.

14/03/2000

Art. 56 - Previdenza complementare.

Le parti, valutando positivamente la costituzione di forme di previdenza volontaria complementare che consentano di cogliere, da un lato le esigenze delle imprese di contenere gli oneri previdenziali entro i limiti di compatibilità e competitività e, dall'altro, le attese di tutela previdenziale dei lavoratori, decidono di costituire un apposito Fondo nazionale, pur considerando presupposto necessario l'emanazione dei regolamenti che rendano attuabili i contenuti della legge n. 335/95.

Le parti, al fine di consentire l'effettiva operatività di tale Fondo, costituiranno un'apposita Commissione paritetica di studio entro 3 mesi dalla data di stipula del presente CCNL con il compito di:

- esaminare le disposizioni legislative, valutare l'esistenza dei presupposti e definire le modalità per la costituzione del Fondo;
- approfondire le tematiche relative agli aspetti costitutivi e funzionali, prevedendo un sistema a capitalizzazione individuale a contribuzione definita nonché le clausole attraverso le quali si possa verificare nel tempo la persistenza dei presupposti costitutivi del Fondo;
- riferire dell'esito dei lavori alle organizzazioni firmatarie del presente CCNL per le conseguenti decisioni negoziali.

Sin da ora si concorda che i principi informatori del sistema a previdenza complementare saranno:

- la pariteticità delle rappresentanze dei datori di lavoro e dei lavoratori negli organi di amministrazione e di controllo;
- la pluralità dei gestori del Fondo in coerenza con le disposizioni di legge;
- l'attuazione del miglior rapporto possibile tra costi gestionali e rendimenti, con esclusione dal "pool" dei gestori dei due istituti che abbiano raggiunto, in un periodo da definire, i risultati economici più bassi ed individuazione di altri due istituti in sostituzione dei due espulsi;
- mobilità delle quote accantonate verso altro Fondo, secondo i criteri che verranno legislativamente definiti.

All'atto della costituzione del Fondo, e con decorrenza dall'inizio della sua operatività, il medesimo verrà finanziato con una quota di TFR maturando pari al 2% della retribuzione utile per tale istituto o ad altra misura e/o base retributiva che possa eventualmente essere stabilita dalla normativa di legge.

L'eventuale ulteriore finanziamento del Fondo, che le parti potranno prevedere in occasione del rinnovo della parte economica del presente CCNL, avrà carattere paritetico tra azienda e lavoratori, nell'ambito delle misure che saranno definite dalla legge.

Le parti interverranno nei confronti delle rispettive Confederazioni per l'attuazione di un sistema di previdenza complementare che realizzi sinergie tra i sistemi di previdenza delle varie categorie, nel rispetto della specificità

delle stesse.

08/01/1998

INTESA SULLA PREVIDENZA COMPLEMENTARE

In applicazione del CCNL della Piccola e Media Industria Alimentare del 9 febbraio 1996 art. 58 in materia di previdenza complementare,

preso atto

- della legge 8 agosto 1995, n. 335 di riforma del sistema pensionistico obbligatorio e complementare;
- delle importanti modificazioni apportate al D.Lgs. 124/93 sulla disciplina di forme pensionistiche complementari

hanno concordato

di contribuire ad un più elevato livello di copertura previdenziale per i lavoratori delle Aziende interessate mediante l'istituzione di un Fondo Pensione Nazionale Complementare a capitalizzazione secondo quanto di seguito stabilito.

Natura e scopi del Fondo.

Il Fondo ha l'obiettivo di fornire, in ottemperanza del D.Lgs. 21.4.93 n. 124 e successive modificazioni e integrazioni, prestazioni, complementari dei trattamenti in pensione pubblica in forma di rendita e capitale, sulla base dei contributi accantonati e capitalizzati e dei rendimenti realizzati dai soggetti gestori individuati dal fondo.

Destinatari del Fondo.

Destinatari del fondo sono:

i lavoratori dipendenti il cui rapporto di lavoro sia disciplinato dal CCNL 6 Luglio 1995 e sue successive modificazioni ed integrazioni, nonché da CCNL sottoscritti dalle medesime Organizzazioni Sindacali con altre Organizzazioni imprenditoriali (per settori affini), che siano stati assunti ed abbiano superato il relativo periodo di prova nelle seguenti tipologie di contratto:

- contratto a tempo indeterminato;
- contratto part-time a tempo indeterminato;
- contratto a tempo determinato pari o superiore a sei mesi presso la stessa azienda nell'arco dell'anno solare (1° gennaio - 31 dicembre);
- contratto di formazione lavoro;
- contratto di apprendistato.

Ulteriori destinatari del Fondo possono essere anche i lavoratori dipendenti delle parti istitutive del Fondo stesso, ovvero dipendenti dalle Organizzazioni stipulanti i CC.NN.LL. dei "settori affini", laddove aderiscano al Fondo. In tal caso, nei confronti di tali organizzazioni, trovano applicazione soltanto le norme dello statuto concernenti la contribuzione.

Contribuzione.

La copertura delle spese di costituzione e di avvio del Fondo avverrà tramite un contributo una tantum a carico delle imprese pari a £. 2000, al lordo delle eventuali ritenute fiscali per ciascun dipendente a tempo indeterminato in forza alla data dell'atto costitutivo. Tale importo dovrà essere versato entro il mese successivo alla nomina del CdA provvisorio.

L'effettivo esercizio dell'attività del fondo avrà inizio, una volta ottenute le necessarie autorizzazioni e secondo tempi e modalità che saranno concordate dalle parti nell'accordo di costituzione del Fondapi.

Al realizzarsi delle condizioni di cui al precedente punto, le contribuzioni dovute al fondo, da parte del lavoratore aderente e nell'azienda nella quale presta la propria attività, saranno costituite da:

- l'1% a carico dell'azienda e l'1% a carico del lavoratore da commisurare alla retribuzione assunta a base per la determinazione del TFR;
- il 100% del TFR del lavoratore aderente di prima occupazione successiva al 28 aprile 1993;
- una quota del TFR di tutti gli altri lavoratori aderenti, del 2% della retribuzione assunta a base per la determinazione dello stesso TFR.

Detta contribuzione, sempre a condizione di parità, sarà versata anche in caso di mancata prestazione dovuta esclusivamente a malattia, nell'ambito del periodo di comparto, infortunio e assenza obbligatoria per maternità.

Quota di iscrizione e quota associativa.

La quota di iscrizione al Fondo è fissata in £. 22.000 complessive per ciascun iscritto di cui £. 11.000 a carico del lavoratore e £. 11.000 a carico dell'impresa, da versarsi al momento dell'iscrizione, con le modalità che verranno definite.

UNIONALIMENTARI-CONFAPI e FAT-CISL, FLAI-CGIL, UILA-UIL, in considerazione del numero degli addetti ai

settori rappresentati e quindi dei potenziali associati, al fine di ridurre i costi di gestione e massimizzare i rendimenti del fondo, concordano sull'opportunità di concorrere a costituire un fondo intercategoriale per tutti i lavoratori delle piccole e medie aziende rappresentate dalle Federazioni Nazionali di categoria aderenti a CGIL-CISL-UIL e dalle Unioni di Categoria aderenti a CONFAPI.

09/02/1996

Art. 56 - Previdenza complementare

Le parti, valutando positivamente la costituzione di forme di previdenza volontaria complementare che consentano di cogliere, da un lato le esigenze delle imprese di contenere gli oneri previdenziali entro i limiti di compatibilità e competitività e, dall'altro, le attese di tutela previdenziale dei lavoratori, decidono di costituire un apposito Fondo nazionale, pur considerando presupposto necessario l'emanazione dei regolamenti che rendano attuabili i contenuti della legge n. 335/1995.

Le parti, al fine di consentire l'effettiva operatività di tale Fondo, costituiranno un'apposita Commissione paritetica di studio entro 3 mesi dalla data di stipula del presente C.C.N.L. con il compito di:

- esaminare le disposizioni legislative, valutare l'esistenza dei presupposti e definire le modalità per la costituzione del Fondo;
- approfondire le tematiche relative agli aspetti costitutivi e funzionali, prevedendo un sistema a capitalizzazione individuale a contribuzione definita nonché le clausole attraverso le quali si possa verificare nel tempo la persistenza dei presupposti costitutivi del Fondo;
- riferire dell'esito dei lavori alle Organizzazioni firmatarie del presente C.C.N.L. per le conseguenti decisioni negoziali.

Sin da ora si concorda che i principi informatori del sistema a previdenza complementare saranno:

- la pariteticità delle rappresentanze dei datori di lavoro e dei lavoratori negli Organi di amministrazione e di controllo;
- la pluralità dei gestori del Fondo in coerenza con le disposizioni di legge;
- l'attuazione del miglior rapporto possibile tra costi gestionali e rendimenti, con esclusione dal "pool" dei gestori dei due Istituti che abbiano raggiunto, in un periodo da definire, i risultati economici più bassi ed individuazione di altri due Istituti in sostituzione dei due espulsi;
- mobilità delle quote accantonate verso altro Fondo, secondo i criteri che verranno legislativamente definiti. All'atto della costituzione del Fondo, e con decorrenza dall'inizio della sua operatività, il medesimo verrà finanziato con una quota di T.F.R. maturando pari al 2% della retribuzione utile per tale istituto o ad altra misura e/o base retributiva che possa eventualmente essere stabilita dalla normativa di legge. L'eventuale ulteriore finanziamento del Fondo, che le parti potranno prevedere in occasione del rinnovo della parte economica del presente C.C.N.L., avrà carattere paritetico tra azienda e lavoratori, nell'ambito delle misure che saranno definite dalla legge.

Le parti interverranno nei confronti delle rispettive Confederazioni per l'attuazione di un sistema di previdenza complementare, che realizzi sinergie tra i sistemi di previdenza delle varie Categorie, nel rispetto delle specificità delle stesse.
